

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per la cultura e l'istruzione*

**2006/2008(INI)**

20.07.2006

## **PARERE**

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione giuridica

sulla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati  
(2005/737/CE)

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. prende atto della raccomandazione della Commissione e la invita a presentare quanto prima possibile, previa una consultazione ravvicinata con le parti interessate e un'esauriente indagine di mercato, una proposta legislativa adeguata per regolamentare in modo efficiente la gestione collettiva dei diritti d'autore e i diritti connessi all'industria musicale, dandosi il carattere specifico dell'era digitale e la necessità di mantenere un equilibrio tra la garanzia della diversità culturale europea, la salvaguardia dei repertori locali, la promozione della creatività e la tutela sia degli interessi dei titolari dei diritti, sia degli utilizzatori commerciali;
2. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia messo in atto un processo di consultazione esteso e approfondito con le parti interessate e con il Parlamento europeo prima dell'adozione della presente raccomandazione e sottolinea la necessità di consultare adeguatamente tutte le categorie di titolari di diritti in eventuali future attività di regolamentazione in questo processo, al fine di garantire una rappresentazione equa e bilanciata dei loro interessi;
3. riconosce che una maggiore concorrenza nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'industria musicale può, se equa e trasparente, e in un contesto adeguato, salvaguardare la posizione degli autori in Europa (compresi gli autori locali e il repertorio minoritario) nonché promuovere la diversità culturale in Europa;
4. invita la Commissione a valutare iniziative atte a garantire un ampio e continuato accesso del pubblico ai repertori, compresi quelli di dimensioni più modeste e quelli locali, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dato il carattere particolare dell'era digitale, ma tenendo conto altresì delle ripercussioni dirette e indirette che ciò avrà sulla situazione generale degli autori e della diversità culturale;
5. afferma che la musica non è una merce e che i gestori collettivi di diritti sono principalmente organizzazioni senza scopo di lucro, e che pertanto l'introduzione di un sistema basato sulla concorrenza illimitata potrebbe non servire gli interessi degli autori e della promozione della diversità culturale e della creatività in Europa;
6. comprende e sostiene le disposizioni in merito alla possibilità per i titolari di diritti di scegliere dei gestori collettivi di diritti, di determinare i diritti on line affidati e il loro ambito territoriale, nonché il diritto al loro ritiro dal gestore collettivo o al loro trasferimento ad un altro gestore, e sottolinea l'importanza di tenere conto dell'efficacia della cooperazione tra gestori collettivi di diritti al fine di tutelare anche gli interessi dei titolari di diritti più piccoli e locali, salvaguardando così la diversità culturale;
7. esprime la propria preoccupazione per i potenziali effetti negativi di talune disposizioni contenute nella raccomandazione in merito ai repertori locali e alla diversità culturale, in quanto rischiano di favorire una concentrazione dei diritti presso i gestori di diritti

collettivi più importanti; reputa necessario valutare le conseguenze di eventuali iniziative volte a introdurre la concorrenza fra i gestori di diritti per attirare i titolari di diritti più redditizi;

8. ritiene che il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca dovrebbe essere mantenuto, dal momento che consente a tutti gli utilizzatori commerciali e individuali, senza discriminazioni, di accedere in condizioni di parità al repertorio mondiale e garantisce una migliore tutela dei titolari di diritti, nonché un'effettiva diversità culturale e stimola la concorrenza leale nel mercato interno;

9. ritiene che la possibilità per i titolari di diritti di scegliere un gestore collettivo di diritti indipendentemente dallo Stato membro di appartenenza, sebbene stimoli la concorrenza nel mercato interno, debba:

- essere accompagnata da adeguati provvedimenti di salvaguardia e promozione delle espressioni di diversità culturale, in particolare offrendo agli utilizzatori repertori vasti e diversificati, segnatamente locali;

- garantire che tutti i titolari di diritti, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza, ricevano un'equa quota di royalty il più direttamente possibile;

- impedire ai titolari di diritti più redditizi di rafforzare il proprio dominio a scapito di quelli più modesti;

e che occorra pertanto valutarne attentamente le conseguenze;

10. ritiene inoltre che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa, saranno meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori;

11. si compiace di tutti gli sforzi compiuti per stimolare la concorrenza nel mercato interno nonché dell'obiettivo di promuovere la distribuzione internazionale delle opere musicali europee, a prescindere dal gestore collettivo di diritti che gestisce i diritti d'autore, tenendo presente che tutti i repertori, indipendentemente dalla loro notorietà, dovrebbero godere della parità di trattamento;

12. è del parere che l'attuale sistema di gestori collettivi di diritti nazionali continuerà a svolgere un ruolo importante al fine di fornire un sostegno sociale agli autori minoritari e promuovere la diversità culturale, anche se in condizioni di maggiore concorrenza;

13. osserva che la rete esistente di gestori collettivi di diritti nazionali svolge un ruolo rilevante fornendo un sostegno finanziario per la promozione di un repertorio nuovo e minoritario in Europa, e ritiene che ciò non debba andare perduto;

14. considera inoltre che, al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di reciprocità a vantaggio di tutti i titolari di diritti, è essenziale vietare ogni forma di mandato esclusivo tra grandi titolari di diritti e gestori collettivi di diritti per la riscossione diretta delle royalty in tutti gli Stati membri, poiché ciò condurrebbe alla

- rapida estinzione dei gestori collettivi di diritti nazionali e metterebbe di conseguenza in pericolo la posizione del repertorio minoritario e la diversità culturale in Europa;
15. accoglie la richiesta di una migliore regolamentazione dei gestori collettivi di diritti, migliorando le norme in materia di trasparenza, di non discriminazione e di responsabilità;
  16. invita gli Stati membri e i gestori collettivi di diritti ad assicurare una giusta rappresentanza di tutte le categorie di titolari di diritti presso i gestori collettivi di diritti e, di conseguenza, la loro equilibrata partecipazione nel processo decisionale interno;
  17. ritiene che il vigente sistema di riscossione reciproca delle royalty debba essere mantenuto, in modo da introdurre la concorrenza in base ai servizi che i gestori di diritti collettivi possono offrire e alle commissioni che esigono e affinché agli utilizzatori siano concesse licenze in base alle tariffe praticate dai gestori collettivi di diritti del paese di fruizione della musica; esorta inoltre gli Stati membri a fare in modo che gli utilizzatori commerciali sollecitino le autorizzazioni legali e corrispondano le dovute royalty a tutte le categorie di titolari di diritti;
  18. considera che, ogniqualvolta i diritti siano gestiti collettivamente, dovrebbero essere introdotti negli Stati membri meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci, tali da garantire che tanto i titolari di diritti quanto gli utilizzatori abbiano accesso ad un sistema di risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto di ciascuno di presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
  19. sostiene l'idea che i gestori collettivi di diritti dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali, ovunque essi siano stabiliti nell'Unione europea, le licenze relative a tutta l'Europa e a svariati repertori per l'utilizzo on line (compresi gli usi di telefonia mobile) a condizioni eque e negoziate individualmente, e senza discriminazioni tra utilizzatori; invita la Commissione a procedere ad uno studio di valutazione delle conseguenze di una licenza globale per i servizi on line e delle relative incidenze sulla situazione economica e sociale degli autori;
  20. è convinto che l'esistenza di sportelli unici dove gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza che copra il repertorio mondiale per il territorio di cui necessitano, combinata con un elevato grado di tutela per i titolari di diritti, che eviti il cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca da parte degli utilizzatori del gestore collettivo di diritti che offre le licenze più a buon mercato), dovrebbe essere al centro della stretta cooperazione tra gestori collettivi di diritti.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Parere sulla raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati		
<b>Riferimenti</b>	2006/2008(INI)		
<b>Commissione competente per il merito</b>	JURI		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CULT 19.1.2006		
<b>Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula</b>			
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Manolis Mavrommatis 13.2.2006		
<b>Relatore per parere sostituito</b>			
<b>Esame in commissione</b>	27.4.200	29.05.2006	21.6.2006
<b>Approvazione</b>	13.7.2006		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	26 0 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová		
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>			
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	Sebbene fossero presenti due supplenti del PPE-DE, soltanto uno è stato preso in considerazione per la votazione finale.		